



Camera di Commercio
Perugia

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE AVENTE EFFETTO DI PUBBLICITA'
LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA**

Allegato alla delibera del Consiglio Camerale n. 9 dell'11 maggio 2010



REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE AVENTE EFFETTO DI PUBBLICITA' LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il Presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e nel rispetto degli artt. 18 e 19 del d.lgs n. 196/2003, le modalità di pubblicazione avente valore di pubblicità legale delle delibere della Giunta e del Consiglio camerale, nonché dei provvedimenti adottati dal Presidente nei casi di necessità ed urgenza nelle materie di competenza della Giunta camerale ex art. 15 comma 4 lett b) dello Statuto camerale, mediante loro pubblicazione all'interno del sito istituzionale della Camera di Commercio di Perugia www.pg.camcom.it.
2. I provvedimenti la cui pubblicazione non ha effetto di pubblicità legale (le determinazioni adottate dal Segretario Generale e dai Dirigenti ad esempio) possono essere pubblicati secondo le modalità previste nel presente regolamento, esclusivamente per esigenze di conoscibilità nei confronti dei terzi eventualmente interessati, su indicazione del dirigente competente.

Art. 2 Principi

1. La Camera di Commercio assolve agli obblighi contenuti nell'art. 32 della Legge n. 69/2009 secondo il quale *"gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"* mediante inserimento delle delibere di Giunta e Consiglio, nonché dei provvedimenti presidenziali d'urgenza all'interno del sito istituzionale, ferma restando la possibilità di pubblicare anche provvedimenti la cui pubblicazione non ha effetto di pubblicità legale secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 2 e fatte salve le altre forme di pubblicità sul sito prescritte dalla legge.
2. La Camera di Commercio di Perugia, alla luce del principio di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, intende garantire una maggiore conoscibilità a terzi delle decisioni adottate dai propri organi (Consiglio e Giunta), mediante il loro inserimento nel sito istituzionale.
3. La maggiore conoscibilità deve comunque essere garantita nel rispetto della normativa vigente, dei diritti dei terzi ed in particolare delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.



Art. 3 Modalità di pubblicazione

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio camerale, nonché i provvedimenti presidenziali d'urgenza sottoposti a ratifica della Giunta camerale vengono pubblicati in forma integrale per sette giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 2011/1934.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 per i quali la pubblicazione sul sito camerale sostituisce, a partire dal 1° luglio 2010, come previsto dall'art. 32 della Legge n. 69/2009, la pubblicazione cartacea all'Albo camerale, sono inseriti in una apposita sezione del sito in formato consultabile ma non stampabile.
3. La Camera di Commercio riconosce e garantisce comunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 22, 23 e 24 della Legge n. 241/1990, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
4. Decorsi i sette giorni di cui al comma 1, nel sito resterà comunque l'ordine del giorno di tutte le riunioni di Giunta e Consiglio con la sintesi delle decisioni assunte.
5. Il Segretario Generale provvede ad attestare l'avvenuta pubblicazione delle delibere e dei provvedimenti presidenziali d'urgenza, indicando il lasso temporale in cui la stessa è avvenuta secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 4 Protezione dei dati personali

1. La pubblicazione delle delibere e dei provvedimenti presidenziali d'urgenza disciplinata dal presente regolamento viene effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
2. Ai sensi del presente regolamento e nel rispetto dell'art. 4, comma 1, lett d) ed e) del D. Lgs. n.196/2003, per dati sensibili si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; per dati giudiziari si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. n. 313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nonché sui provvedimenti presidenziali d'urgenza il Segretario Generale ovvero il Dirigente responsabile valuterà se inserire nel dispositivo dei provvedimenti stessi la dicitura: "di sottrarre parti del presente atto alla diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio in quanto contenente dati sensibili e/o giudiziari"; in questo caso, verranno eliminate o oscurate dal testo del provvedimento quelle parti contenenti dati sensibili o giudiziari o

riferimenti tali da permettere l'attribuzione a persone determinate o determinabili di simili informazioni.

Art. 5 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio di Perugia e comunque non oltre il 1 luglio 2010.
2. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni altra forma di pubblicità effettuata all'Albo camerale e prescritta dalla legge è sostituita dalle modalità in esso indicate.